

PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 – ILLEGITTIMITÀ ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA IN DODICESIMI DEL TFR IN BUSTA PAGA.

La Regione Sardegna, a seguito della nota trasmessa dall'Ispettorato del Lavoro in merito all'illegittimità dell'anticipazione della quota in dodicesimi del TFR in busta paga, ha chiarito che, ai sensi dell'art. 41 del CCNL del lavoro domestico, i datori di lavoro possono anticipare, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 41 del CCNL del lavoro domestico il datore di lavoro dovrà produrre formale richiesta da parte del lavoratore di anticipazione del 70% del TFR, con l'indicazione della motivazione della richiesta nei termini di legge, il cui ammontare dovrà evincersi all'interno della busta paga o mediante altra certificazione.

Si precisa inoltre che, nelle ipotesi in cui il beneficiario del piano personalizzato sia anche titolare del progetto "Ritornare a casa", oppure qualora sia prassi elaborare un'unica busta paga per due beneficiari sarà cura dello stesso dichiarare la quota di TFR maturato per ogni singolo progetto.

Sarà inoltre cura del beneficiario informare i CAF o i consulenti che elaborano le buste paga del contenuto della presente nota, affinché procedano in conformità alle indicazioni fornite.